

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 34 DEL 16/03/2017**

OGGETTO

ESAME VARIANTE AL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL SUB AMBITO DENOMINATO "ANS2-2A SAN PELLEGRINO - VIA ROSA LUXEMBURG" IN COMUNE DI REGGIO EMILIA

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Reggio Emilia ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi del PUA in oggetto, comprensivi del Rapporto ambientale preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, atti pervenuti in data 15/9/2016 prot. 21294 ed integrati il 29/12/2016 prot. 30085 ed, infine, il 13/01/2017 prot. 673.

Dato atto che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale e strategica degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PUA) non in variante agli strumenti urbanistici sono soggetti alla valutazione ambientale (art. 5 LR 20/2000 e art. 12 D.Lgs. 152/2006), alla verifica di conformità ai contenuti del PSC e dei piani sovraordinati (art. 35 LR 20/2000) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è il dott. urb. Renzo Pavignani che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

Considerato che dal Rapporto ambientale preliminare allegato alla variante al Piano Urbanistico Attuativo e dagli elaborati progettuali emerge che:

L'ambito è classificato dal PSC vigente come ANS – “Ambiti per nuovi insediamenti urbani” (art. 5.6 NA PSC) - “ANS 2” ed è inserito nel primo POC 2014-2019 approvato dal C.C. con del. 9170/52 del 17/03/2014, per la pozione “2a”.

Il PUA, che interessa un comparto con St pari a 29.156 mq, prevede:

- la realizzazione di una grande struttura di vendita alimentare con Sv = 3.500 mq ed Su pari a 5200 mq (con le caratteristiche di cui all'art. 18, comma 2 delle NA del PTCP); i parcheggi pertinenziali P1, sono collocati, come da requisito fissato dalla scheda POC, interamente in autorimessa interrata dimensionata per 444 posti auto;
- il recupero del fabbricato colonico a porta morta presente all'interno dell'area, con l'inserimento di funzioni di servizio e terziarie quali pubblici esercizi, uffici, attività di servizio e piccolo artigianato (Su = 250 mq);
- la realizzazione di un parcheggio scambiatore a servizio della città, per 227 posti auto;
- i parcheggi pubblici P2, dimensionati in 88 posti auto di cui 5 convertiti in posti moto per 2685 mq totali, sono collocati in aree esterne al contorno del fabbricato.
- la realizzazione di un sistema di innesto a rotatoria (con r = 24 mt) su Viale Luxemburg per accesso diretto al parcheggio scambiatore ed alla grande struttura di vendita e la realizzazione extra comparto di una rotatoria su Via Benedetto Croce per l'accessibilità all'area ospedaliera e al comparto ANS 2 – 2b, da realizzarsi in parte su aree di proprietà comunale e in parte su aree di proprietà dell'Arcispedale, corredata di percorsi ciclopedonali e relativi attraversamenti;
- la realizzazione di una fermata del servizio di trasporto pubblico “minibus” su via B.Croce e la cessione di circa 12.000 mq di aree a verde e servizi (Svp);

Visti:

- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Sede di Reggio Emilia, acquisito al prot. n. 30085 del 29/12/2016, ad esito favorevole condizionato;
- il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto di Reggio Emilia – Montecchio, acquisito al prot. n. 30085 del 29/12/2016, ad esito favorevole condizionato;
- il parere di IRETI acquisito al prot. n. 30085 del 29/12/2016, ad esito favorevole condizionato;
- il parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale acquisito al prot. n. 23584 del 14/10/2016, ad esito favorevole, in merito alla compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità idraulica definite dalla Variante al Piano di Assetto Idrogeologico, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con del. n. 5 del 7/12/2016 e con le prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni contenute nella D.G.R. n. 1300/2016; nonché il parere acquisito al prot. n. 30085 del 29/12/2016 ad esito favorevole condizionato;
- il parere dell'Aeronautica Militare Comando Rete P.O.L. acquisito al prot. n. 30085 del 29/12/2016 ad esito favorevole;
- il parere dell'Agenzia per la mobilità acquisito al prot. n. 30085 del 29/12/2016 ad esito favorevole condizionato;
- la nota del Comune di Reggio Emilia, acquisita al nostro prot. n. 673 del 13/01/2017, la quale attesta la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 17-bis della L. 241/1990 e s.m.i. con riguardo al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

Visti, altresì,:

- il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 24/02/2017 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ad esito favorevole;
- il Rapporto istruttorio di Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, nostro prot. n. 5809 del 14/03/2017, che non rileva elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente a condizione di osservare specifiche prescrizioni;

Visto, infine, che il Comune di Reggio Emilia non ha ricevuto osservazioni;

Considerato che il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il PUA "ANS2-2a" dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che gli interventi non determineranno impatti significativi negativi sull'ambiente, qualora siano rispettate le misure di mitigazione e compensazione di seguito riportate:

1. dovranno essere rispettate le condizioni contenute nei succitati pareri di:

- Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-

Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto di Reggio Emilia-Montecchio, prot. n. PGRE/2016/10657 del 03/10/2016;

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Sede di Reggio Emilia, prot. n. 2016/86248 del 17/10/2016;
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 14864 del 28/09/2016;
 - IRETI, prot. n. 19338-2016-P del 02/12/2016;
 - Agenzia Mobilità Reggio Emilia, prot. n. 1700 del 10/10/2016;
2. nel Rapporto ambientale preliminare è applicato il metodo di calcolo previsto dal progetto CarbonZERO per la stima del bilancio delle emissioni di CO2 derivanti dai fabbisogni energetici termici ed elettrici dell'edificio commerciale; per la compensazione della quota residua di CO2, considerando le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ed il contesto periurbano in cui si inserisce l'intervento, si chiede di escludere l'opzione di acquisto di crediti volontari di emissione definendo, ai fini della compensazione, concrete misure operative, rappresentate da soluzioni verdi di tipo naturalistico, che prevedano ulteriori interventi di piantumazione di essenze arboree, da attuare preferibilmente all'interno del comparto di intervento; in tale ottica potranno essere implementate anche le dotazioni arboree nelle aree del parcheggio scambiatore, in ragione dei benefici connessi alla fruizione dello stesso, in particolare durante la stagione estiva, anche ai sensi della direttiva di cui all'art. 16, comma 11 delle NA de PTCP;
3. con riferimento alla raccolta e smaltimento delle acque bianche provenienti dal comparto in oggetto, negli elaborati è previsto che siano convogliate nel collettore esistente ubicato lungo via Lelio Basso e recapitante nel torrente Crostolo e che sia garantito il rispetto dell'invarianza idraulica mediante il volume di laminazione derivante dalla capacità di invaso delle rete acque bianche in progetto; visto il sopra citato parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 14864 del 28/09/2016, in sede di premesso di costruire dovrà comunque essere acquisito l'assenso idraulico da parte di AIPO;
- di formulare le seguenti osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sopravvenuti di livello superiore, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000:

Osservazione 1

L'intero comparto interessato dalla grande struttura di vendita e dal parcheggio scambiatore presenta un unico punto di accesso veicolare dato dalla rotatoria di progetto su via Luxemburg.

La DCR N.1253/1999 come modificata dalle DCR n. 344/2002, 653/2005 e DAL. n.155/2008 al punto 5.2.7 prevede che per le grandi strutture di vendita alimentari l'area adibita a scarico e carico delle merci *“deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche*

diverse.” Nel caso in oggetto la rampa di uscita del parcheggio interrato interessa il tratto della viabilità di accesso alla zona carico scarico merci. In generale, si segnala che la soluzione viabilistica distributiva interna al comparto presenta una commistione tra flussi aventi diverse caratteristiche specie nell'asse principale che si diparte dalla rotatoria di progetto. Fatto salva la scelta dell'amministrazione comunale di evitare un ulteriore punto di accesso sulla pubblica viabilità, si chiede di valutare l'opportunità di prevedere una diversa soluzione della distribuzione interna dei percorsi veicolari, al fine di rispondere ai requisiti prestazionali della direttiva regionale;

Osservazione 2

Si chiede di verificare, ai sensi dell'art. 3.1.7 del RUE “Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione” il quale stabilisce che *“Non sono computabili come SVP le aiuole e alberature stradali, le aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di almeno 50 mq, nonché di ambientazione stradale e le fasce fino a una profondità di 10 m lungo le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di quartiere”*, il rispetto delle quantità minime di dotazioni territoriali di aree per verde pubblico e attrezzature e spazi collettivi (SVP) in quanto sembra siano stati computati nell'SVP anche spazi aventi le caratteristiche di cui sopra;

Osservazione 3

Dall'elaborato “Valutazione del rischio archeologico” si evince che l'area in esame, per la probabile presenza del paleoalveo del Crostolo, nonché l'alto numero di siti archeologici individuati nella bibliografia specialistica e la interferenza con un asse pertinente alla viabilità ed al reticolo centuriale romano; presenta un grado di rischio archeologico alto. Per contro, nelle Norme di attuazione non si fa riferimento alcuno a tale rischio, né sono definite normative specifiche (modalità per autorizzazioni di scavo, effettuazione di controlli archeologici preventivi, ecc.) in coerenza con le linee guida regionali per la carta della potenzialità archeologica di cui alla DGR 274 del 2014;

Osservazione 4

Tenuto conto che l'area oggetto di PUA ricade entro le zone di protezione dall'inquinamento luminoso come individuate dal PTCP e dal PSC vigente, occorre aggiornare quanto indicato nella Relazione illustrativa con riguardo alla realizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata, poiché si fa riferimento alla DGR n. 1688 del 18/11/2013 oggi abrogata e sostituita dalla DGR 1732 del 2015 “TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante “Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”. Al contempo si verifichi nuovamente il rispetto dei requisiti indicati con la nuova direttiva;

Osservazione 5

In coerenza con gli obiettivi del Documento programmatico della qualità urbana del POC 2014-2019, si evidenzia in merito alla progettazione complessiva degli spazi pubblici, che caratterizzano gran parte dell'area in oggetto, la necessità di curare in fase esecutiva l'accessibilità degli stessi alle persone diversamente abili, facendo proprio l'obiettivo di incentivare lo sviluppo di una nuova sensibilità del progettare la città e il territorio, che pur tenendo conto delle norme vigenti in materia di

accessibilità, consideri l'adozione di soluzioni accessibili a tutti quale prassi e non effetto di applicazioni normative;

- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

Dato atto che l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il PUA denominato "ANS2-2a" da realizzarsi in via Rosa Luxemburg-via B.Croce, in Comune di Reggio Emilia, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che gli interventi non determineranno impatti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di formulare le osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000 di cui al precedente Considerato;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 16/03/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma